
**CONVENZIONE PER L' ATTIVAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE
CONTRATTAZIONE DECENTRATA TERRITORIALE**

Sommario

TRA	2
E.....	2
Premesso:.....	2
Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione	3
Art. 2 Contenuto dei servizi conferiti.....	4
Art. 3 Competenze della Comunità Montana.....	4
Art. 4 Competenze e attività dei Comuni associati	5
Art. 5 Sede ed organizzazione del servizio	5
Art. 6 Durata e validità della convenzione.....	6
Art. 7 Rapporti finanziari	6
Art. 8 Recesso del Servizio	7
Art. 9 Controversie.....	7
Art. 10 Disposizioni finali.....	7
Art. 11 Registrazione dell'atto.....	7

Presso la sede della Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia Barbagia - Via Basilicata 6, 08100 Nuoro, con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge;

TRA

La **Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia**, codice fiscale 01347010918 in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in qualità di rappresentante legale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'assemblea n. 11 del 28/11/2018;

E

Il **Comune di Orgosolo** codice fiscale 93002110919 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in qualità di rappresentante legale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

Il **Comune di Fonni** codice fiscale 00169690914 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in qualità di rappresentante legale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

Il **Comune di Mamoiada** codice fiscale 93002340912, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in qualità di rappresentante legale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

Il **Comune di Orani** codice fiscale 80005130911, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in qualità di rappresentante legale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

Il **Comune di Orotelli** codice fiscale 00154850911, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in qualità di rappresentante legale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

Il **Comune di Ottana** codice fiscale 00150310910 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in qualità di rappresentante legale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

Il **Comune di Dorgali** codice fiscale 00160210910 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in qualità di rappresentante legale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

Il **Comune di Oliena** codice fiscale 00156030918 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in qualità di rappresentante legale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata;

PREMESSO:

- che la Comunità Montana denomina del “Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia” istituita ai sensi dell’art. 8 comma 2 L.R. 12/05 con decreto del Presidente della Regione n. 7 del 11/05/2009, ha adeguato l’ordinamento interno alle previsioni della L.R. 04/02/2016 n. 2 mantenendo invariata la propria denominazione di Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia;
- che tra gli obiettivi statutari che la Comunità si prefigge di raggiungere rientrano l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni e la definizione di un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

- che i citati Comuni aderenti alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante conferimento alla medesima, alcuni servizi inerenti la gestione del personale, con le deliberazioni consiliari riportate in calce al presente atto tutte esecutive ai sensi di legge;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
- che il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane;
- che le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sono " unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- che la Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12/2005, ha lo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- che tra le funzioni fondamentali che i Comuni, in base alla legislazione nazionale, dovrebbero gestire in forma associata è prevista l' " Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", dove rientra il servizio oggetto della presente convenzione;
- che i Comuni facenti parte della Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nel proprio ambito territoriale ottimale, così come definito e riconfermato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- che i Comuni facenti parte della Comunità Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia ritengono che la gestione associata delle relazioni sindacali possa garantire un più armonico andamento applicativo delle discipline organizzative e degli strumenti di gestione del personale, un più coerente impiego delle risorse finanziarie disponibili, riconoscimenti economici e normativi omogenei ed imparziali, una corretta finalizzazione degli istituti contrattuali alle reali esigenze organizzative-funzionali dei servizi;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto il conferimento alla Nuorese Gennargentu Supramonte della gestione in forma associata di compiti e attività in materia di gestione del personale di competenza dei Comuni aderenti alla Comunità
2. La gestione associata dei servizi afferenti al personale dei Comuni e della Comunità Montana, meglio di seguito specificati, persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento degli stessi sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché l'obiettivo di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La gestione associata è altresì finalizzata alla gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con

le organizzazioni sindacali, al supporto tecnico-giuridico nel confronto con le medesime ed al supporto tecnico-giuridico alla delegazione trattante di parte pubblica, al fine di una interpretazione e applicazione omogenea dei contratti collettivi decentrati.

Art. 2 Contenuto dei servizi conferiti

1. La Comunità Montana assicura l'esercizio di tutte le attività riguardanti il seguente servizio a favore di tutti i soggetti aderenti ed in particolare:
 - a) Gestione associata contrattazione normativa decentrata territoriale in riferimento alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere mediante instaurazione di un tavolo comune di relazione sindacale per la definizione di protocolli generali e di contratti decentrati unitari;
 - b) Definizione del Sistema di valutazione delle Performance finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'ente ed al miglioramento dell'allocazione delle risorse fra le diverse strutture;
 - c) Supporto nella gestione giuridica del personale compresa attività di formazione e adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione per le funzioni gestite in forma associata;
 - d) Supporto ai Comuni nella redazione di regolamenti interni la gestione del personale;
 - e) Comitato unico di Garanzia.

Art. 3 Competenze della Comunità Montana

1. La Comunità Montana nell'ambito dell'esercizio del servizio, attraverso i propri uffici, svolge tutte le funzioni amministrative connesse alla gestione associata delle relazioni sindacali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti, per la contrattazione decentrata territoriale, assumendone le connesse responsabilità, assicurando le seguenti attività:
 - a) analisi degli atti e delle norme di organizzazione e degli strumenti contrattuali decentrati sino ad oggi definiti dagli enti interessati;
 - b) formulazione di proposte di aggiornamento e di armonizzazione degli strumenti di cui al punto precedente;
 - c) verifica sullo stato della spesa per il personale dipendente presso gli enti, anche con riguardo alle risorse stanziare per lo sviluppo delle professionalità e per l'incentivazione della produttività;
 - d) definizione di proposte di omogeneizzazione degli istituti di retribuzione accessoria presso gli enti associati e della consistenza dei relativi finanziamenti complessivi;
 - e) istituzione di un tavolo comune di relazioni sindacali per la definizione dei protocolli generali e di contratti decentrati recanti linee di applicazione presso gli enti interessati, degli istituti negoziali previsti dai contratti nazionali;
 - f) supporto agli organi politici per la definizione di una politica unitaria di relazioni sindacali, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle professionalità e l'incentivazione dei dipendenti impegnate nelle gestioni associate dei servizi;
 - g) predisposizione delle bozze di accordi decentrati;

- h) gestione delle convocazioni e degli incontri sindacali;
 - i) predisposizione e stesura dei verbali;
 - j) ulteriori compiti che gli enti associati vorranno conferire all'ufficio;
2. La Comunità Montana esercita le competenze e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso i propri uffici la cui struttura viene individuata dalla Segreteria della Comunità Montana e può essere adeguata nel tempo dagli organi della stessa per soddisfare nuove esigenze sopravvenute del servizio di cui trattasi, anche con la collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune, ovvero mediante altre forme previste dalla Comunità Montana con propri atti.
3. La Comunità Montana esercita le competenze e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

Art. 4 Competenze e attività dei Comuni associati

1. Restano in capo ai Comuni associati le politiche di gestione del personale e l'adozione dei relativi atti decisionali d'impegno e di disposizione delle risorse finanziarie ed umane che, nel rispetto delle prerogative di legge e dei contratti collettivi, appartengono alla competenza degli organi di direzione politica o dei dirigenti/responsabili nella loro qualità di "datore di lavoro". Resta in ogni caso fermo l'impegno del servizio associato, in merito alle competenze di cui al presente articolo, di fornire ai Comuni l'assistenza ed il supporto sotto il profilo giuridico e contabile nonché di fornire la necessaria consulenza anche nella redazione dei relativi atti.
2. Nell'ambito della gestione associata rimangono di competenza di ciascun comune le attività, le procedure e gli atti che non sono demandati alla gestione associata, quali:
- a) costituzione della delegazione di parte pubblica;
 - b) determinazione del fondo di produttività così come previsto dalle vigenti norme;
 - c) approvazione ed applicazione della contrattazione decentrata, in esito alla contrattazione associata;
3. Gli enti associati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio della gestione associata fornendo tempestivamente tutte le informazioni, le comunicazioni e gli atti inerenti la gestione contemplata dagli articoli che precedono della presente convenzione, in tempo utile per predisporre i relativi adempimenti, tenendo conto delle scadenze fissate per legge e secondo le indicazioni date dal responsabile dell'ufficio della Comunità Montana che gestisce il servizio.
4. Gli enti associati assicurano il rispetto rigoroso delle disposizioni previste in materia di trasferimento delle quote finanziarie previste per la partecipazione alla spesa.

Art. 5 Sede ed organizzazione del servizio

1. Il servizio si svolgerà presso la sede della Comunità Montana e lo svolgimento del servizio verrà organizzato dal Responsabile secondo programma da sottoporre alla Giunta della Comunità Montana

per l'approvazione, che resterà valido fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della stessa e dei Comuni interessati.

2. Ciascun Comune individua e comunica alla Comunità Montana un referente per le funzioni di cui alla presente convenzione, allo scopo di mantenere un collegamento costante tra l'Ufficio della Comunità Montana che gestisce il servizio associato ed i singoli Comuni aderenti.

Art. 6 Durata e validità della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della Comunità Montana.
2. Le parti danno atto che eventuali modifiche o integrazioni potranno essere disposte in ogni momento secondo le esigenze del caso, con concordi deliberazioni dei Comuni associati.

Art. 7 Rapporti finanziari

1. I costi per la gestione associata dei servizi di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dalla Comunità con fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate derivanti da trasferimenti regionali e/o entrate proprie.
2. Ciascun Comune convenzionato versa una quota annua necessaria per le funzioni del servizio trasferito sulla base di una previsione condivisa in Conferenza dei Sindaci a seguito dell'individuazione e determinazione del costo necessario per l'erogazione del servizio riguardante la contrattazione collettiva decentrata territoriale. Il documento dovrà recare con la nota di ripartizione delle spese fra i Comuni e sarà loro trasmessa per le conseguenti variazioni da apportare al documento di programmazione.
3. La spesa sostenuta dalla Comunità Montana vincola tutti i Comuni associati al pagamento delle spettanze degli stessi. La quota dei Comuni associati e della Comunità Montana è determinata come appresso:
 - la Comunità Montana partecipa con una quota pari al 60%, dell'ammontare complessivo della previsione di spesa fatta dalla Giunta Esecutiva;
 - il restante 40% sarà sostenuto dai Comuni associati suddiviso in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Qualora sia possibile disporre la copertura finanziaria con oneri a carico dei fondi per la gestione associata, le percentuali di cui sopra potranno essere modificate fino a garantire la copertura integrale della spesa con oneri a carico della Comunità Montana. Le eventuali successive modifiche dei criteri di ripartizione e delle percentuali, come sopra definite avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio seguente all'adozione delle relative delibere da parte degli enti associati.
5. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati alla finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dalla Comunità Montana, e destinati alla gestione

del servizio.

Art. 8 Recesso del Servizio .

1. In caso di recesso o di scioglimento della Comunità Montana si applicano le procedure previste dallo Statuto.
2. In caso di scioglimento della Comunità o recesso dal servizio in oggetto, l'eventuale personale funzionalmente assegnato alla Comunità Montana da parte dei Comuni aderenti torna a far parte della dotazione organica di questi.

Art. 9 Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire prioritariamente un tentativo di conciliazione in via amministrativa e bonaria, anche attraverso la Conferenza dei Sindaci che potrà svolgere funzioni di cosiddetto arbitro irrituale. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti nonché al codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Art. 11 Registrazione dell'atto

1. La presente convenzione redatta in un unico originale sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al DPR 26.04.1986 n. 131 ed è esente da imposta di bollo in applicazione del DPR 26.10.1972, n. 642.